

## RACCONTARE LA POLITICA

6 maggio 2020

*“La Rai è tenuta ad improntare la propria offerta informativa ai canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse formazioni politiche e sociali, e a garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della persona, e ad assicurare un contraddittorio adeguato, effettivo e leale”.*

Art. 6 del Contratto di Servizio 2018-2022.

Il racconto della politica deve partire da qui.

Unito all’impegno da parte della Rai di assicurare *“il pluralismo, al fine di soddisfare il diritto del cittadino a una corretta informazione e alla formazione di una propria opinione”*.

E invece negli ultimi anni il racconto della politica è stato sempre più costretto in una visione meramente quantitativa, che lo ha reso sempre meno utile per i cittadini.

Un sequenza di dichiarazioni – spesso raccolte da operatori di ripresa (principalmente in appalto) senza giornalista – per assicurare solo una parità quantitativa delle presenze politiche.

Ormai per affermare in ogni sede la correttezza del proprio racconto politico l’argomentazione portata è quella del perfetto equilibrio numerico.

E va detto che negli ultimi anni sono frequenti i casi in cui neanche quello quantitativo è stato assicurato.

A tutto discapito della chiarezza del racconto.

E della utilità per i cittadini di accrescere il proprio senso critico, e di formarsi una propria opinione.

In sostanza, siamo sempre più nell’era del panino – ovvero formula

governo/opposizione/maggioranza -, e con tutti gli ingredienti con peso uguale.

Ovviamente questo non vuole e non può voler dire che l’elemento quantitativo sia da ignorare.

Tutt’altro.

Ma non può essere slegato da quello qualitativo.

E questo è affermato in ben 2 sentenze gemelle dal Tar del Lazio, poi confermate in Consiglio di Stato.

In estrema sintesi le sentenze (n. 1394/2014 e 1392/2014) affermano che:

- 1- E’ illegittimo contestare la violazione dei principi di correttezza e completezza dell’informazione solo sulla base della “quantità di tempo”;
- 2- Il “trattamento riservato ai politici intervistati” è “ben più importante dei minuti di presenza;
- 3- L’attualità può giustificare un temporaneo sbilanciamento;
- 4- Violazioni delle regole di imparzialità vanno valutate secondo criteri “qualitativi”.

Queste considerazioni apparentemente potrebbero essere giustificative di comportamenti palesemente sbilanciati o di parte. Ma così non è.

Anzi, puntare l’attenzione sull’attualità e sull’elemento qualitativo rende più cogente la valutazione rispetto alle violazioni del pluralismo.

Non basta una parità numerica per dirsi pluralisti.

Queste considerazioni sminano una serie di prassi introdotte nelle redazioni con lo spauracchio dell’AgCom.

Ma in realtà le sentenze citate riguardano proprio un provvedimento AgCom poi bocciato in sede di giustizia amministrativa.

E allora esistono tutte le basi – deontologiche e giuridiche – per riprenderci la piena titolarità di un racconto della politica che torni ad essere chiaro, esplicativo, e rispettoso del pluralismo nella sua accezione originaria, ovvero finalizzato a fornire ai cittadini una informazione completa affinché possano formarsi una propria opinione.

Il contesto ci dice quindi che si possono legittimamente rifiutare pratiche mortificanti per il ruolo dell'informazione, quali:

- 1- Servizi come sommatoria di dichiarazioni;
- 2- Nomi dei dichiaranti e temi su cui dichiarare imposti dai partiti sotto le pressioni del dover rispettare l'equilibrio quantitativo.\*

E allora esistono tutti gli strumenti per ribaltare lo schema fin qui adottato.

A partire da una regola primaria: sono i giornalisti che dettano l'agenda ai politici, sulla base delle esigenze informative.

E non il contrario. Non i politici che decidono su quali temi dichiarare, dettando i sommari di tg e gr.

Conseguenza di questa, è l'assoluta necessità di tornare a fare domande.

Pertanto, non si raccolgono dichiarazioni, si intervistano soggetti utili al racconto delle notizie del giorno, si sceglie chi intervistare e su cosa affinché sia funzionale al racconto.

Per lo stesso motivo è evidente che non esiste alcun motivo per utilizzare dichiarazioni ottenute senza intermediazione giornalistica, comprese le dirette social. Queste ultime sono utili solo se contengono notizie imprescindibili ad un racconto completo e di attualità.

Pertanto il pluralismo non è un puzzle precostituito dove dentro infilare i pezzi, ma è un quadro che va valutato a lavoro finito.

Qui entra in gioco la dialettica interna ad un giornale, tra l'art. 6 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico sulle prerogative del Direttore – quindi il suo potere di decidere – e i diritti sindacali dei giornalisti che hanno il diritto di non vedere il proprio nome e la propria firma associata a un servizio che giudicano in violazione di norme professionali, deontologiche o del contratto di servizio.

Alla luce di queste considerazioni, riteniamo un nostro diritto/dovere ispirarci ai seguenti principi:

- 1- Nell'esercizio del suo lavoro, il giornalista della Rai risponde esclusivamente ai principi e ai valori della legge sulla radiotelevisione, della Legge Professionale, del Contratto di Servizio, del Cnlg, del Contratto integrativo Rai-Usigrai, della Carta dei diritti e dei doveri del giornalista radiotelevisivo;
- 2- Il pluralismo va rispettato in maniera rigorosa nel suo significato originario: completa rappresentazione dei fatti per favorire “il diritto del cittadino a una corretta informazione e alla formazione di una propria opinione”;
- 3- Il racconto della politica deve originare da valutazioni autonome della direzione e della redazione su tematiche, contenuti e soggetti e oggetti delle dichiarazioni;

- 4- La scelta dei politici da intervistare e dei temi sui quali intervistarli deve rispondere alle esigenze editoriali della testata, e pertanto totalmente autonome nella sua individuazione;
- 5- I sonori devono essere raccolti sempre da un giornalista e in occasioni nelle quali è consentito porre delle domande. Tutti le dichiarazioni ottenute in altra forma possono essere riassunte nel proprio testo dal giornalista. Il loro utilizzo è ammesso solo come pratica assolutamente residuale e in casi assolutamente eccezionali nei quali in maniera manifesta non era possibile procedere diversamente;
- 6- Il sonoro autoprodotta dal politico ha come finalità la disintermediazione e pertanto, di massima, non va utilizzato, se non per sintesi. Il suo utilizzo deve essere una pratica assolutamente residuale e legata a casi assolutamente eccezionali nei quali è evidentemente impossibile fare diversamente, e solo se imprescindibile alla gerarchie delle notizie decise dalla testata;
- 7- Le dirette social vanno trattate al pari di comizi, e pertanto soggette all'intermediazione del giornalista. In questi casi, l'utilizzo di stralci sonori è limitato ai casi strettamente necessari;
- 8- Abbandonare conferenze stampa nelle quali è impedito porre domande non può essere contestato dall'azienda in sede disciplinare;
- 9- Il giornalista non è tenuto a riportare dichiarazioni espressioni di linguaggi d'odio, sessisti o discriminatori;

In tutte le occasioni in cui al giornalista viene chiesto un comportamento difforme da queste indicazioni, l'Usigrai rileva la legittimità del ritiro della firma ex art.24 del Contratto integrativo Rai-Usigrai.

Inoltre, nei casi in cui al giornalista dovesse essere contestato – anche informalmente – un comportamento adottato in linea con queste indicazioni, l'Usigrai valuterà una risposta collettiva da attuare con lo sciopero delle firme.

Esecutivo Usigrai  
CdR delle Testate nazionali  
Coordinamento dei CdR della TgR

*\* Consiglio di Stato (n. 6066/2014 e 6067/2014): “un simile approccio potrebbe dar luogo a paradossi discorsivi della libertà di informazione, in quanto sarebbe sufficiente che un partito politico declini sistematicamente gli inviti ad una trasmissione televisiva, per determinare una sottorappresentazione delle sue presenze, del tutto indipendente dalle scelte dell'emittente, ma tuttavia tale da comportare il non rispetto del criterio”.*